

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4436

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**OLMINI, RAFFAELLI, SPALLONE, MAZZONI, D'ONOFRIO, BASTIANELLI,
LENTI, AMASIO, GOLINELLI, CATALDO**

Presentata l'11 ottobre 1967

Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali e agli Enti cooperativi

ONOREVOLI COLLEGHI! — È un obiettivo accolto oramai da ogni parte politica e dagli esperti del settore che la rete distributiva italiana deve rapidamente rinnovarsi, utilizzando le più avanzate tecniche di vendita, aumentando le dimensioni e i punti di vendita, seguendo i nuovi insediamenti urbani nelle città e nei centri più importanti, per ridurre i costi complessivi di distribuzione e per migliorare i servizi ai consumatori.

Le forze sociali che secondo noi debbono ritenersi quelle principali di questo processo di rinnovamento sono quelle delle piccole e medie imprese commerciali e dell'imprese cooperative.

Accade invece che dopo una fase di relativa incertezza negli anni della congiuntura la grande industria alimentare e degli altri beni di consumo e i gruppi finanziari più forti italiani e stranieri sembrano essere in una fase di complessivo rilancio delle proprie iniziative nel settore distributivo. Le relazioni di bilancio delle società interessate rivelano notevoli programmi di sviluppo della grande distribuzione, utilizzando la congiuntura favorevole; infatti sono qualche centinaia le richieste di licenze di supermercato alle prefetture nelle grandi città, Milano, Roma, Napoli, e decine e decine nei centri minori, Modena, Reggio, ecc. Ciò avviene per l'insufficienza e l'errato orientamento dello stes-

so programma quinquennale che nel settore distributivo ha scelto la via della liberalizzazione, del cosiddetto libero gioco delle forze economiche e della selezione del più forte, contraddicendo le stesse premesse di una politica di programmazione che d'altronde non prevede una reale presenza pubblica nel processo di rinnovamento della rete distributiva.

Il programma pluriennale al paragrafo 221, lettera d), dice: « Approntamento di particolari forme di incentivazione per le imprese che intendono ammodernare e riorganizzare le loro strutture, anche attraverso la concessione dei contributi attinti al Fondo per lo sviluppo economico e sociale ». Questa affermazione non trova finora realtà in alcun provvedimento né si conoscono intenzioni del Governo al riguardo.

Il rinnovamento della rete distributiva italiana da attuare con le forze dei piccoli e medi imprenditori e delle imprese cooperative richiede una politica di credito ampia, agile, efficiente, sostenuta dallo Stato che deve considerarsi dirigente di una linea di trasformazione del settore commerciale a vantaggio sia delle categorie esercenti che dei consumatori.

D'altra parte una recente indagine compiuta su 900 commercianti da parte di una organizzazione sindacale del settore a Milano

ci fornisce queste interessanti indicazioni: lo 81 per cento degli interpellati pensano di abbinare al banco tradizionale le attrezzature per il libero servizio, il 65 per cento ritengono utile acquistare attrezzature per il pre-confezionamento, il 40 per cento è orientato ad acquistare i banchi di vendita refrigerati per i nuovi prodotti. Ciò significa che c'è nella categoria una precisa volontà di rinnovarsi.

In un'altra indagine di una rivista specializzata si prevedono dal 1967 al 1971 investimenti di 1.230 miliardi per i negozi al dettaglio; si aggiunge anche che il negozio del 1966 richiede già investimenti dieci volte superiori di quelli di 25 anni fa.

È da considerare inoltre positivo l'espandersi, ancora lento ma continuo, delle forme associative fra i dettaglianti con i gruppi d'acquisto e società cooperative vere e proprie.

Infine si può affermare che le società cooperative di consumo tradizionali hanno dimostrato negli ultimi anni, malgrado la congiuntura negativa una notevole vitalità ed esercitato un ruolo di punta nel rinnovo e ampliamento dei punti di vendita; alla fine del 1966 i negozi cooperativi (aderenti alla Lega nazionale cooperative) che erano attrezzati al libero servizio ammontavano a 452, circa un quarto dei negozi a libero servizio esistenti in Italia.

Quanto finora detto indica una diffusa e forte volontà delle piccole e medie imprese commerciali e delle imprese cooperative a partecipare come protagonisti, e non di secondo piano, all'evoluzione del settore.

A questo punto è indispensabile e urgente l'intervento dello Stato per aiutare le esigenze e la volontà rinnovatrice delle imprese commerciali con un provvedimento legislativo di ampia portata.

La legge 16 settembre 1960, n. 1016, che operava in questi anni nel settore è infatti da considerare insufficiente e lacunosa e quindi da sostituire tanto più che la sua scadenza è prevista al 31 dicembre 1967. Per convincerci che la legge 1016 non ha assolto i bisogni del settore né favorito l'ammodernamento nelle aziende commerciali basta citare i dati della relazione di maggioranza (onorevole Di Vagno) al bilancio di previsione del Ministero dell'industria e commercio per l'anno in corso. « Da quando è entrata in vigore la legge sono state accolte 5.111 domande per un totale di 36 miliardi e 300 milioni ». Cioè dal 1960 al 1966 solo il 0,6 o il 0,7 per cento delle imprese del settore hanno potuto utilizzare i benefici della legge! Né si può pensare di pro-

rogare la legge 1016 che era ed è non adatta a incentivare in misura sufficiente l'evoluzione tecnica del settore.

Possiamo così riassumere i limiti e le lacune principali della legge 1016: l'esiguità degli stanziamenti che hanno inciso in piccolissima parte nel processo di ammodernamento delle aziende commerciali, il criterio che limita i finanziamenti solo al rinnovo delle attrezzature e non degli immobili, l'esclusione dai finanziamenti delle imprese cooperative sia tradizionali che di dettaglianti, la mancanza di un fondo interbancario di garanzia che permetta l'accesso al credito da parte di operatori seri e capaci ma con insufficienti garanzie reali.

La nostra proposta di legge cerca di superare questi limiti e questi criteri difettosi fissando norme che favoriscano un reale ed efficace intervento pubblico nell'evoluzione del settore partendo dalla considerazione che i protagonisti di questa evoluzione devono essere le piccole e medie imprese commerciali e quelle cooperative.

A questo punto è indispensabile illustrare le caratteristiche principali della proposta di legge.

All'articolo 1 si stabilisce la destinazione dei finanziamenti agevolati: per programmi di ammodernamento delle attrezzature, per l'acquisto e costruzione di nuovi locali di vendita, per opere murarie di locali in proprietà, per la costituzione di scorte fino al 30 per cento della somma concessa. In questo modo i finanziamenti agiscono e favoriscono un reale rinnovamento della rete distributiva, che deve corrispondere allo sviluppo delle città e dei centri urbani oltre che a sostenere l'estensione delle dimensioni e delle capacità commerciali (finanziamenti di magazzini nuovi e scorte) delle aziende.

All'articolo 3 si fissano il tasso di interesse, l'entità massima e la durata delle operazioni di finanziamento. Tenendo conto che destinatari dei finanziamenti devono essere secondo noi (articolo 2) le piccole e medie aziende commerciali e le società cooperative tra dettaglianti e tra consumatori, si ritiene necessario da una parte fissare un tasso di interesse basso, il 3 per cento, e invece qualificare gli investimenti (limite massimo 50 milioni per le imprese individuali, 150 milioni per le imprese cooperative) proprio perché possano corrispondere ad una radicale trasformazione della rete distributiva. Per le stesse ragioni la durata delle operazioni è prevista fino a 10 anni per investimenti in attrezzature di nuovi locali e per l'acquisto o costruzione di essi; si

limita a 5 anni per gli ammodernamenti di punti di vendita già esistenti.

All'articolo 4 si prevedono contributi statali agli istituti mutuatari, all'articolo 6 la somma annuale da stanziare nel bilancio dello Stato. Nel fissare la somma annuale per i contributi in 5 miliardi i presentatori intendono confermare il concetto ispiratore della presente proposta e cioè che l'intervento pubblico deve essere massiccio nel sostenere un radicale rinnovamento del settore; infatti la somma di 5 miliardi prevista corrisponde a finanziamenti per circa 80 miliardi annui che è da ritenere un terzo degli investimenti annui nel commercio al dettaglio.

Il sistema di garanzie è indicato dagli articoli 5, 9, 10. È questa una materia che richiede notevoli mutamenti degli attuali criteri; è indispensabile cioè introdurre sempre di più il concetto delle garanzie personali cioè della serietà, delle capacità, della onestà degli operatori là dove mancano garanzie reali. Per le operazioni previste dalla nostra proposta, salvo le garanzie reali per l'acquisto e costruzione di immobili si indica la possibilità agli istituti mutuantici di costituire a garanzia un privilegio speciale sulle attrezzature nuove e su quelle esistenti; ma quando le garanzie reali e il privilegio non fossero sufficienti il Ministero può disporre con proprio decreto che gli istituti di credito concedano il mutuo anche in deroga ad ogni altra norma di legge tenendo conto proprio delle garanzie personali (articolo 9).

A questo fine si costituisce un fondo interbancario di garanzia (articoli 9, 10) sostenuto da quote annue di 1 miliardo da dividere tra gli istituti mutuantici in relazione al complessivo importo delle operazioni effettuate in ciascun esercizio.

Proprio alla conclusione di questa relazione desideriamo tratteggiare una delle caratteristiche principali della presente proposta e

cioè il carattere democratico che deve presiedere ad una politica del credito adeguato ai bisogni moderni; gli articoli 7 e 8 sanciscono le modalità di funzionamento delle commissioni, quella centrale, e quelle regionali che deliberano sulla erogazione dei contributi.

Infatti all'articolo 7 prevediamo che la Commissione centrale costituita presso il Ministero industria e commercio abbia soltanto il compito di deliberare sulla entità delle somme da erogare per singola Regione, su proposta delle commissioni regionali.

Alle commissioni regionali spettano i compiti effettivi di deliberare nel merito delle operazioni da sostenere, con parere vincolante e definitivo per le operazioni fino a 20 milioni per le imposte individuali, fino a 70 milioni per le imprese cooperative.

La necessità di affidare il potere effettivo alle Commissioni regionali sorge non soltanto dalla vicina, si spera, attuazione delle Regioni a statuto normale, ma dall'opinione che una politica di rinnovamento della rete distributiva non può che essere collegata ai programmi regionali di sviluppo e avere quindi dimensioni di quel tipo; per questo deve essere guidata dalle autorità, dagli operatori del settore che vivono in quel territorio.

Per questo la composizione delle commissioni regionali è prevista a larghissima maggioranza da rappresentanti delle categorie e dai sindaci o da loro delegati nei centri delle Regioni con popolazione oltre 50 mila abitanti.

Tutte le parti politiche sanno che gli operatori del settore commerciale attendono da molto tempo una nuova politica di credito che li sostenga nel loro sforzo rinnovatore; abbiamo la convinzione che la nostra proposta corrisponde a queste aspettative e corrisponde agli interessi generali di sviluppo della nostra economia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le piccole e medie aziende esercenti il commercio al minuto, compresi i bar, ristoranti ed esercizi assimilabili, nonché gli Enti cooperativi che svolgono uguale attività possono usufruire di finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi quando siano destinati a programmi di ampliamento e rinnovo delle attrezzature di vendita e di magazzino e per l'acquisto o costruzione di locali di vendita e di magazzino e per opere murarie necessarie all'adattamento di locali in proprietà, nonché alla costituzione di scorte nei limiti del 30 per cento della spesa complessiva.

ART. 2.

Sono da considerarsi piccole e medie imprese esercenti il commercio al minuto quelle i cui titolari sono iscritti negli elenchi nominativi degli assistiti della Cassa mutua commercianti.

Sono ammessi al finanziamento agevolato i seguenti Enti cooperativi iscritti nel Registro prefettizio o nelle schedario generale della cooperazione e aventi requisiti di mutualità ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni: cooperative di consumo e loro consorzi, cooperative tra commercianti al dettaglio, costituite per l'acquisto in comune di merci e derrate e delle attrezzature dei loro punti di vendita e la gestione di essi, e loro consorzi.

I contributi non possono essere concessi alle imprese i cui titolari o legali rappresentanti abbiano riportato nell'ultimo quinquennio condanne per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.

ART. 3.

I finanziamenti non possono superare per le imprese individuali i 50 milioni; per gli Enti cooperativi i 150 milioni.

Il tasso di interesse da applicare alle operazioni di cui alla presente legge sarà del 3 per cento comprensivo di ogni onere e spesa.

La durata delle operazioni non potrà di norma superare i 5 anni per i finanziamenti destinati al rinnovo di attrezzature di punti di vendita e magazzini già esistenti o destinati a opere murarie di rinnovo di locali in proprietà, i 10 anni per l'acquisto di nuove

attrezzature di nuovi punti di vendita e magazzini o depositi consortili e per l'acquisto o costruzione di nuovi punti di vendita e magazzini consortili.

ART. 4.

Allo scopo di permettere agli Istituti di credito di cui al successivo articolo 5 di praticare i tassi di interesse di cui all'articolo 3, è concesso un contributo statale secondo le modalità di cui al successivo articolo 7, che copre la differenza tra la rata prevista dal piano di ammortamento calcolato al tasso che l'Istituto dichiara di praticare per operazioni similari e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso di cui all'articolo 3.

ART. 5.

Anche in deroga ai vigenti statuti sono autorizzati a concedere finanziamenti a medio termine alle imprese commerciali indicate dall'articolo 1, nelle proprie zone di competenza, gli Istituti e le Aziende di credito abilitati a effettuare finanziamenti a medio termine e autorizzati a operare con l'Istituto centrale del credito a medio termine.

Salve le garanzie reali sulle operazioni relative al rinnovo, acquisto, costruzione di immobili per punti di vendita e magazzini, sulle altre operazioni, qualora mancassero le garanzie reali, gli Istituti di credito potranno costituire a garanzia un privilegio speciale sulle attrezzature acquistate, sia su tutte le altre esistenti, compresi macchinari e utensili destinati comunque al funzionamento ed esercizio del punto di vendita.

ART. 6.

Per la corresponsione dei contributi di cui all'articolo 4 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio la somma annua di 5 miliardi a partire dall'esercizio finanziario 1968 e fino all'esercizio finanziario 1977.

Le somme non impiegate nei singoli esercizi finanziari saranno utilizzate negli esercizi successivi.

ART. 7.

I contributi previsti dall'articolo 4 sono concessi con decreto del Ministro dell'industria e commercio.

Per la concessione di contributi si costituiscono una Commissione centrale presso il Ministero dell'industria e commercio e una Commissione regionale presso l'Ufficio provin-

ziale industria e commercio delle città capoluogo di Regione.

La Commissione centrale ha il compito di deliberare sulla entità dei contributi da erogare per singole Regioni, su proposta delle Commissioni regionali.

Le Commissioni regionali hanno il compito di esprimere un parere sulle operazioni di finanziamento e di contributo nell'ambito della somma stanziata dalla Commissione centrale.

Le Commissioni regionali esprimono parere vincolante e definitivo, ai fini del decreto ministeriale, per il finanziamento di operazioni fino ai 20 milioni per le imprese individuali e fino ai 70 milioni per gli Enti cooperativi.

ART. 8.

La Commissione centrale presso il Ministero dell'industria e commercio è composta:

a) dal Ministro per l'industria e commercio o dal Sottosegretario di Stato da lui delegato, Presidente;

b) dal Sottosegretario di Stato designato dal Ministro del tesoro, Vicepresidente;

c) dal Direttore generale del commercio interno;

d) dal Direttore generale del tesoro o da un Ispettore generale del tesoro designato dal Ministro del tesoro;

e) da 5 rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali del settore commerciale, comprese le organizzazioni cooperative.

Le Commissioni regionali sono composte:

a) dal Direttore dell'ufficio provinciale industria e commercio della città capoluogo di Regione; Presidente;

b) da 6 rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore commerciale, presenti nella Regione, comprese le organizzazioni cooperative;

c) dai sindaci o loro rappresentanti delle città della Regione con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.

ART. 9.

È costituito un « Fondo centrale di garanzia » per le coperture dei rischi derivanti dalla concessione di finanziamenti di cui alla presente legge a piccole e medie aziende e a Enti cooperativi che non abbiano sufficienti garanzie reali o garanzie con privilegio speciale, come previsto dall'articolo 5, avendo accertato la serietà e la capacità imprenditoriale degli operatori richiedenti e il carattere di rinnovamento dell'azienda stessa per il quale è richiesto il finanziamento.

Il Ministro dell'industria e commercio su conforme parere della Commissione regionale prevista dal precedente articolo 7 della presente legge, dispone con proprio decreto che l'Istituto di credito interessato conceda il mutuo anche in deroga a ogni altra norma di legge.

ART. 10.

La garanzia di cui all'articolo 9 si esplica sino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino d'aver sofferto dopo l'esperimento della procedura di riscossione coattiva sui beni delle aziende mutuatarie inadempienti per almeno due rate consecutive.

Il Fondo centrale di garanzia ha personalità giuridica ed è amministrato secondo norme emanate dal Ministero del tesoro di concerto con il Ministero dell'industria e commercio.

Il Fondo è sottoposto alla vigilanza del Ministro del tesoro e le sue deliberazioni sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria e commercio.

Le dotazioni del Fondo centrale di garanzia sono sostituite dalla somma annua di 1 miliardo che gli Istituti di credito di cui all'articolo 5 della presente legge dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni di mutuo agevolato effettuate in ciascun esercizio.